

Roma, 15 marzo 2023

Circolare n. 740/2023

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 – “DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC), NONCHÉ PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE E DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE”.

Sulla G.U.R.I. n. 47 del 24 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto legge n. 13/23, di pari data, che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del P.N.R.R., del P.N.C. e delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Il provvedimento è costituito da 59 articoli ed è entrato in vigore dal 25 febbraio u.s..

Il d.l. n. 13/23 rappresenta un ulteriore provvedimento governativo emanato con l’obiettivo di velocizzare l’attuazione del P.N.R.R. e del P.N.C. e di colmare i ritardi causati da varie circostanze, tra le quali, gli eccezionali rincari delle materie prime e dei prodotti energetici, a partire dalla fine del 2020.

Tra le disposizioni di maggior interesse, si segnalano quelle contenute all’art. 14, in tema di procedure di aggiudicazione semplificate.

In particolare, vengono riproposte le norme emergenziali di cui al d.l. 76/20 (conv. in legge 120/20), con la possibilità di utilizzare l’affidamento diretto, le procedure negoziate e le procedure ad evidenza pubblica, queste ultime con riduzione dei termini.

Il citato art. 14, dispone, infatti, che *“limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione dei commi 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”*. Inoltre, *“La disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) (n.d.r: l’esecuzione in via d’urgenza, sempre autorizzata senza motivazione nel periodo emergenziale) del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti*

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse”.

In buona sostanza, viene estesa l’efficacia delle procedure semplificate emergenziali, a conferma della straordinarietà della situazione.

Ulteriore misura di semplificazione riguarda l’utilizzo dell’appalto c.d. “integrato” di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Il comma 5 dell’art. 48 del d.l. 77/21 (conv. in legge 108/21) viene sostituito da cinque commi, i quali prevedono, in sintesi, che:

- l’appalto “integrato” è ammesso anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni del comma 7, quarto periodo, dell’art. 23 del C.c.p.;
- in tali casi, la Conferenza di servizi (*ex art. 27, comma 3, C.c.p.*) è svolta dalla S.A. in forma semplificata, ai sensi dell’art. 14-*bis*, legge 241/90, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di P.U. dell’opera, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 327/01 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della Conferenza di servizi è effettuata senza il previo espletamento della procedura, di cui all’art. 2 del d.P.R. 383/94;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della S.A. all’autorità competente, ai fini dell’espressione della V.I.A., di cui al d.lgs. n. 152/06, unitamente alla documentazione di cui all’art. 22, comma 1, del medesimo decreto n. 152, contestualmente alla richiesta di convocazione della Conferenza di servizi;
- le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 50/16, qualora non emerga la sussistenza di tale interesse, sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d’opera da svolgere ai sensi del medesimo art. 25, e sono acquisite nel corso della Conferenza di servizi;
- nei casi in cui, dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, emerge l’esistenza di detto interesse, il Soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo art. 25, tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all’art. 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del C.c.p. sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del C.S.LL.PP., fermo restando il procedimento di cui al d.P.C.M. adottato ai sensi dell’art. 25, comma 13 del Codice (v. d.P.C.M. 14 febbraio 2022);
- gli esiti della V.I.A. sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla Conferenza di servizi e la

determinazione conclusiva della Conferenza stessa comprende il provvedimento di V.I.A.;

- tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal P.N.R.R. ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del P.N.C., dal decreto M.E.F. 15 luglio 2021 (ed il successivo d.m. 1 agosto 2022) attuativo dell'art. 1, comma 7 d.l. n. 59/21 (conv. in legge 101/21), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14-*quinquies*, legge n. 241/90. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi ad esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma tenuto conto delle circostanze del caso concreto, devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato;

- la determinazione conclusiva della Conferenza che perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esecuzione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della Conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 327/01, e le comunicazioni agli interessati, di cui all'art. 14, comma 5, legge n. 241/90, sostituiscono la fase partecipativa di cui all'art. 11 del predetto d.P.R. n. 327;

- gli EE.LL. provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Ciò vale anche riguardo ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della norma indagata, non sia stata ancora indetta la Conferenza di servizi, di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 383/94;

- in deroga all'art. 27 del C.c.p., la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento, condotta ai sensi dell'art. 26, comma 6, del medesimo Codice, accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di Conferenza di servizi e di V.I.A., ed all'esito della stessa la S.A. procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base di gara, nonché dei successivi livelli progettuali.

Inoltre, l'art. 14 del d.l. 13/23 inserisce il comma 3-*bis* all'art. 9, d.l. 77/21 (conv. in legge 108/21), stabilendo che *"i controlli di cui al comma 3 (n.d.r.: controlli ordinari di legalità ed amministrativi su atti, contratti e provvedimenti di spesa) sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3 (n.d.r.: per l'efficacia dei contratti), ovvero di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 50"*.

Sempre l'art. 14 citato, in relazione all'art. 53-bis, d.l. 77/21 chiarisce che *“Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies”*.

È previsto inoltre che, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi ad opere di particolare rilevanza pubblica, i soggetti pubblici e privati coinvolti, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, possano stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del P.N.R.R. o del P.N.C., i termini previsti dal T.U. di cui al d.P.R. n. 327/01, sono ridotti a metà, ad eccezione del termine di 5 anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'art. 9 del citato T.U., e di termini previsti da altre disposizioni di legge.

Per le medesime finalità, in caso di emissione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio di aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'art. 24, comma 3, del citato T.U. n. 327/01, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

Viene altresì apportata un'ulteriore modifica al d.l. n. 76/20, in tema di Conferenza di servizi semplificata e, in particolare, all'art. 13, comma 1, lett. a), disponendosi ora che: *“... tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea”*.

Di seguito, si segnalano ulteriori disposizioni di interesse per il settore.

Governance per il PNRR e il PNC

È prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una nuova “Struttura di missione P.N.R.R.”, sotto l'egida del Ministro delegato. Vengono così accentrate le funzioni esercitate dalla “Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia” e quelle del “Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale”.

La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del P.N.R.R., già di competenza del Servizio centrale presso la Ragioneria generale dello Stato (artt. 1 – 2).

Inoltre, vengono riorganizzate le unità di missione P.N.R.R. presso le amministrazioni centrali, che potranno essere poste anche all'interno di Direzioni Generali già esistenti.

Al fine, poi, di osservare il rispetto del cronoprogramma esecutivo degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del P.N.R.R. e del P.N.C., sono previsti termini tassativi per l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dei soggetti attuatori (art. 3).

In particolare, si dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società partecipate, specificamente individuate.

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Sono previste disposizioni finalizzate al rafforzamento della capacità delle Amministrazioni titolari dei progetti e dei soggetti attuatori, con aumenti delle risorse finanziarie e degli interventi per il reclutamento di personale per garantire le esigenze connesse agli adempimenti relativi al P.N.R.R..

In tale prospettiva, l'art. 17 prevede che, tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del C.c.p., in corso di esecuzione, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto 13/23, e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal P.N.R.R. in tutto il territorio nazionale.

Fermo detto limite temporale, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

Controllo e monitoraggio degli interventi

L'art. 5 del d.l. 13/23 prevede che, per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del P.N.C., le amministrazioni competenti sono tenute ad alimentare i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici.

In tale prospettiva, è previsto altresì che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessarie all'attività di monitoraggio, per gli affidamenti superiori a 5.000,00 euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara, (CIG) ordinario.

Inoltre, a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una P.A., anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso, ovvero al momento della relativa richiesta. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 13 cit..

Infrastrutture digitali e acquisto di beni e servizi informatici

Il d.l. n. 13/23 introduce nuove semplificazioni in materia di infrastrutture digitali, di acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del P.N.R.R., nonché di digitalizzazione dei procedimenti.

Di particolare rilievo le disposizioni dell'art. 18 sulla semplificazione delle procedure per l'avvio dei lavori di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, con la previsione che, fino al 31 dicembre 2026, previa autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 49, commi 6 e 7, d.lgs. n. 259/03 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), è sufficiente la semplice richiesta, da parte dell'operatore, di adozione del provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale, con la possibilità di comunicare l'inizio dei lavori una volta che siano trascorsi 10 giorni senza riscontro da parte dell'Amministrazione.

Inoltre, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale e consentire la prosecuzione e l'ultimazione degli interventi, vengono prorogati di 24 mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia), rilasciati o formatasi alla data di entrata in vigore del d.l. n. 13/23.

La disposizione si applica anche ai termini relativi a:

- segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- autorizzazione paesaggistiche e dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, comunque denominate;
- permessi di costruire e SCIA per cui l'amministrazione competente abbia accordato una proroga;
- infrastrutture digitali in zone sismiche.

Qualora gli interventi prevedano l'esecuzione di lavori strutturali e siano effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'art. 83, d.P.R. n.

380/01 - che dettano le norme tecniche e definiscono i criteri per l'individuazione delle zone sismiche - è necessario procedere al preventivo deposito presso il Dipartimento del Genio Civile competente per territorio, ai fini esclusivamente informativi, del progetto strutturale, corredato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, la comunicazione di fine lavori e collaudo a firma del professionista incaricato va trasmessa al Dipartimento.

Ulteriori modifiche sono poi introdotte anche in relazione alle disposizioni inerenti gli interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro - trincea, per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale, oltre che per la realizzazione dei pozzetti: per questi lavori non sono richieste le autorizzazioni paesaggistiche, le comunicazioni preventive alla Soprintendenza, le indagini non invasive per l'autorizzazione archeologica, e la verifica preventiva all'interesse archeologico prevista all'art. 25 , commi da 8 a 12, del C.c.p..

Ulteriori misure di semplificazione per l'edilizia scolastica

L'art. 24, d.l. n. 13/23 prevede una serie di misure di semplificazione a sostegno degli EE.LL., in relazione agli interventi di edilizia scolastica.

La semplificazione si è resa necessaria a causa dei meccanismi complessi che caratterizzano questa tipologia di interventi, mettendo a rischio il rispetto delle scadenze previste per l'attuazione del P.N.R.R. e del P.N.C..

Con il comma 1, l'art. 24 dispone che gli EE.LL. possano utilizzare economie di gara derivanti da ribassi d'asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del P.N.R.R., di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, laddove ancora disponibili e non destinati ad altre finalità.

Il comma 2 aggiunge, invece, il comma 1bis all'art. 7ter del d.l. n. 22/20, convertito in legge n. 41/20, stabilendo che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale e territoriale interessata, di altre PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, legge 196/99, nonché di società da esse controllate.

Di particolare rilievo il comma 3, destinato invece a potenziare l'efficacia dei poteri concessi a sindaci, presidenti di province e città metropolitane dal citato art. 7ter, in analogia a quanto previsto per i commissari straordinari nominati ai sensi del d.l. n. 32/19 (c.d. "Decreto Sblocca-cantieri").

In particolare, si prevede che:

- i soggetti attuatori degli interventi, le centrali di committenza e i contraenti generali applicano ai relativi procedimenti le misure urgenti per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;

- sono concesse deroghe ad alcune misure previste dal C.c.p. (artt. 21, 27, 32, commi 8, 9, 11, 12, 13 comma 1, 37, 77, 78, 95 comma 3 e 60) con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, del medesimo Codice, stabilito in 10 (dieci) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- i contratti stipulati sono sottoposti a condizione risolutiva, ove sopravvenga documentazione interdittiva;
- per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti all'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Lo stesso decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

Inoltre, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le Conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alla Conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Sempre il comma 3 prevede poi che i soggetti attuatori degli interventi, le SS.AA., le centrali di committenza e i contraenti generali possono, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), d.l. n. 76/20 (conv. in legge n. 120/20), procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 215.000,00 euro (in luogo della vigente soglia di € 139.000,00).

In questi casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando:

- il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, di cui all'art. 30 del C.c.p.;
- l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultino iscritti in elenchi o albi istituiti dalla S.A. ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza;
- il rispetto del principio di rotazione.

In riferimento invece agli interventi di edilizia scolastica con risorse P.N.R.R., il comma 4 dell'art. 24 dispone che le deroghe al Codice previste dall'art. 7^{ter} del d.l. n. 22/20, si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati dalla società Invitalia S.P.A. per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

Ulteriori semplificazioni riguardano il concorso di progettazione.

Il comma 6 dell'art. 24 semplifica la procedura prevista per il concorso di progettazione bandito nell'ambito dell'investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" della Missione 2 – Componente 3 del P.N.R.R..

In particolare, è consentito agli EE.LL. di affidare ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi EE.LL. non decidano, per garantire la *milestone* del P.N.R.R., di ricorrere all'appalto integrato, come peraltro già previsto dal d.l. n. 77/21 proprio per detti interventi.

Resta fermo l'affidamento in capo ai vincitori del concorso di progettazione dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro 30 giorni dall'incarico.

Il comma 9 del citato art. 24 autorizza, inoltre, le spese per la locazione di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e di ricostruzione di edifici scolastici, di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del P.N.R.R.. L'affitto e il noleggio saranno funzionali, dunque, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, a completare gli interventi e nel contempo a garantire la continuità didattica.

Giustizia

Tra le misure emanate in tema di giustizia dall'art. 35 e segg., si segnalano:

- la digitalizzazione degli atti giudiziari e il graduale abbandono degli archivi analogici;
- l'obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice;
- il deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione;
- le misure in favore delle imprese in difficoltà, attraverso l'implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l'Inail e l'Inps, nonché per l'accesso alle procedure negoziate.

Terre e rocce da scavo

Il provvedimento in esame introduce anche semplificazioni alla disciplina delle terre e delle rocce da scavo.

L'art. 48 stabilisce tra l'altro che, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del P.N.R.R. per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 13, il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta specifico decreto, avente ad oggetto la

disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184bis del d.lgs. n. 152/06, provvedimenti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) ai casi di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del citato d.lgs. n. 152, di esclusione del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto;
- c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

Il decreto ministeriale avrà il compito altresì di disciplinare le attività di gestione delle terre e delle rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del P.N.R.R..

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

